



Statuto del M.A.S.C.I.

(Approvato dall'Assemblea nazionale il 12 novembre 2022)

Art.1

(Natura)

1. Il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (d'ora in avanti "M.A.S.C.I." o "Movimento"), fondato nel 1954, è un'organizzazione che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che condividono gli ideali ed i principi dello Scautismo e del Guidismo.
2. Il simbolo del M.A.S.C.I. è il simbolo dell'International Scout and Guide Fellowship (I.S.G.F.).
3. Il Movimento, membro fondatore dell'I.S.G.F., ne fa parte e ne condivide i principi, in particolare:
 - a) rispettare la vita ed i diritti umani;
 - b) contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d'amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri;
 - c) lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore.
4. Il Movimento promuove la costituzione di una federazione italiana degli Adulti scout alla quale possano aderire altre organizzazioni di adulti che si riconoscono nelle finalità e nella Costituzione dell'I.S.G.F.

Art. 2

(Patto comunitario)

1. Il M.A.S.C.I. adotta il Patto Comunitario che esplicita i valori dello scautismo, la pedagogia e la proposta educativa scout per adulti, che rappresenta la sintesi delle riflessioni e delle esperienze maturate durante la sua storia, e che vuole unire tutti gli Adulti Scout e tutte le Comunità in un unico sentire all'interno del Movimento.

Art. 3

(Finalità e scopi)

1. Il M.A.S.C.I. persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
2. Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide e attento ai segni dei tempi, ha come scopi principali:
 - a) favorire l'impegno personale di ogni Adulto scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge scout così come proposte da Baden-Powell, fondatore dello Scautismo e del Guidismo, mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia, nella convivenza civile e nella Chiesa;
 - b) promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile della Comunità M.A.S.C.I., per un'opera costante di evangelizzazione e di promozione umana;
 - c) offrire a tutti la possibilità di vivere l'esperienza scout in un Movimento di adulti;
 - d) collaborare con le associazioni scout giovanili anche a vantaggio della crescita delle nuove generazioni.

Art. 4

(Iscrizione al Runts)

1. Il M.A.S.C.I., ricorrendone i presupposti, si iscrive nella sezione APS del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts). In tale situazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico alla propria denominazione si aggiunge l'acronimo APS o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale».
2. Il M.A.S.C.I. assume la qualifica di rete associativa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti e a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
3. Le Regioni e le Comunità del M.A.S.C.I. si potranno iscrivere al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) solo dopo che lo avrà fatto il M.A.S.C.I. nazionale.

Art. 5

(Ambiti di impegno)

1. Le attività del M.A.S.C.I. si svolgono con riferimento ai seguenti ambiti individuati all'articolo 5 comma 1, del Codice del Terzo Settore, alle lettere di seguito indicate:
 - a) educazione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa secondo quanto previsto alla lettera d);
 - b) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi della lettera y);
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi delle lettere e) e f);
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, ai sensi della lettera i);
 - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi delle lettere r) e w);
 - f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi della lettera v);
 - g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della lettera z).
2. Le attività del M.A.S.C.I. sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 6

(Attività diverse)

1. Il M.A.S.C.I. può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, previa deliberazione del Consiglio nazionale, attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del Codice del Terzo Settore e dalla normativa vigente.

Art. 7

(Assenza scopo di lucro)

1. Il M.A.S.C.I. esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

(Gli Adulti Scout)

1. Possono essere soci del M.A.S.C.I. senza alcuna discriminazione in riferimento alle condizioni economiche e alle scelte personali sul piano civile, politico e religioso, gli uomini e le donne maggiorenni, i quali:
 - a) intendono impegnarsi, spontaneamente e gratuitamente, in forma personale e comunitaria, a vivere e testimoniare nella società gli ideali dello Scouting e del Guidismo;
 - b) accettano lo Statuto e il Patto Comunitario;
 - c) si impegnano a mantenere vivi e testimoniare nella propria vita personale i valori della Legge e della Promessa, anche come scelta di appartenenza alla famiglia mondiale dello Scouting e del Guidismo.
2. I soci del M.A.S.C.I. sono denominati Adulti Scout.
3. Tutti gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
4. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, godere del pieno elettorato attivo e passivo, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento anche economico, consultare i libri sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.
5. Gli associati cessano di appartenere al M.A.S.C.I. per:
 - a) dimissioni volontarie presentate alla Comunità di appartenenza;
 - b) mancato versamento della quota associativa annuale;
 - c) morte;
 - d) esclusione deliberata per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

Art.9

(Il Movimento)

1. Il M.A.S.C.I. si articola nei seguenti livelli:
 - a) livello di comunità;
 - b) livello regionale;
 - c) livello nazionale.
2. Ciascun ente appartenente alla rete, indipendentemente dal livello al quale si colloca, opera secondo il principio di sussidiarietà e può darsi ulteriori regole organizzative che non siano in contrasto con il presente Statuto e con il Regolamento nazionale e che tengano conto dei seguenti principi:
 - a) la collaborazione tra i diversi livelli per il raggiungimento degli scopi comuni;
 - b) la possibilità per tutti gli Adulti scout di contribuire alla formazione delle decisioni e di eleggere i responsabili dei vari livelli;
 - c) l'elettività degli incarichi che assegnano precise responsabilità e le scadenze previste dal presente Statuto.
3. Il M.A.S.C.I. nazionale, ciascuna Regione e ciascuna Comunità sono amministrativamente e finanziariamente autonomi e si dotano di un proprio bilancio o rendiconto.
4. Ad ogni livello del Movimento è prevista la presenza di un Assistente ecclesiastico. Questi è animatore spirituale della Comunità e degli organi in cui opera. È scelto secondo la procedura prevista dall'articolo 20.
5. Ciascun ente del M.A.S.C.I. ha un'Assemblea che esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale.
6. Allorché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, ciascun ente istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, nominato e revocato dall'Assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile.
7. All'Organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore l'Assemblea può attribuire i compiti di revisione ove non ritenga di avvalersi di un soggetto esterno idoneo.

Art. 10

(La Comunità)

1. Cellula fondamentale e primaria del M.A.S.C.I. è la Comunità, luogo di amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si realizza l'educazione permanente dell'Adulto Scout secondo lo stile e la proposta educativa ispirata alla pedagogia dello scautismo.
2. La Comunità del M.A.S.C.I., fatte salve le competenze dei livelli regionale e nazionale, opera secondo i principi di autonomia e di responsabilità nell'organizzazione e nei programmi, privilegiando l'attenzione alla realtà locale, sociale-civile ed ecclesiale e alle esigenze di crescita personale di tutti i suoi membri.
3. La Comunità partecipa alla vita ed alla crescita del Movimento e contribuisce attivamente a rendere significativa la sua presenza nella realtà e nel tempo in cui si è chiamati a vivere.

Art. 11

(Organismi del livello di Comunità)

1. Al fine di realizzare la propria missione la Comunità si dota di una Carta di comunità che è sottoposta alla verifica del Consiglio regionale e alla ratifica del Presidente nazionale, che ne accertano la coerenza con lo Statuto e con il Patto Comunitario.
2. La Carta di comunità esprime la fisionomia della Comunità nel tempo seguendone la sua evoluzione, è soggetta a variazioni e adattamenti, delinea le modalità e le priorità della vita della Comunità.
3. Dal punto di vista organizzativo, la Carta di comunità prevede almeno:
 - a) un Magister, che rappresenta la Comunità e ne coordina le attività; il Magister può essere affiancato da un organo collegiale ristretto denominato Magistero;
 - b) l'Assemblea di comunità, che elegge il Magister e se previsto il Magistero, garantisce la partecipazione di tutti gli Adulti scout della Comunità ed esprime la partecipazione comunitaria ai momenti decisionali dei livelli nazionale e regionale;
 - c) un tesoriere, con il compito di redigere il rendiconto annuale.

Art. 12

(Nuove Comunità)

1. Coloro i quali intendono formare una nuova Comunità redigono un atto costitutivo e fanno richiesta al Consiglio regionale che, dopo averla valutata, la invia al Comitato esecutivo nazionale.

Art. 13

(Competenze del livello regionale)

1. Il livello regionale del Movimento di norma coincide con la Regione amministrativa; in tal caso è costituito da tutte le comunità che hanno sede nella regione.
2. Il livello regionale ha le seguenti competenze:
 - a) rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Regionale e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello regionale;
 - b) rapporti con le associazioni giovanili scout e guide a livello regionale;
 - c) sviluppo del Movimento sul proprio territorio;
 - d) attuazione, secondo le caratteristiche proprie della Regione, dell'indirizzo, programmatico pluriennale approvato dall'Assemblea nazionale e del conseguente programma nazionale definito dal Consiglio nazionale;
 - e) verifica della applicazione della proposta educativa per adulti secondo i principi dello Scautismo e Guidismo, come precisato dal livello nazionale;
 - e) realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale;
 - f) ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi a livello regionale, purché non in contrasto con quelle di carattere nazionale;

- g) partecipazione alle iniziative, progetti, imprese ed eventi definiti dal livello nazionale secondo le modalità fissate dal Consiglio nazionale;
- h) verifica del censimento annuale di tutti i soci, raccolto tramite le Comunità, da trasmettere al livello nazionale secondo le modalità previste dal Regolamento nazionale;
- i) assistenza alle comunità per gli adempimenti connessi con l'iscrizione e l'appartenenza al Registro del Terzo Settore.

Art. 14

(Organismi del livello regionale)

1. La regione si dota di un Regolamento applicativo per organizzare e realizzare i propri compiti. Tale regolamento è ratificato dal Consiglio nazionale per la verifica di coerenza con il Patto comunitario e con il presente Statuto.
2. L'Assemblea regionale:
 - a) garantisce la rappresentanza democratica di tutti gli adulti scout e di tutte le Comunità e l'espressione di tutte le sensibilità presenti in regione; possono essere previste forme di partecipazione delegata, con le modalità e nei limiti previsti dal Regolamento nazionale;
 - b) elegge il Segretario regionale e può eleggere, secondo quanto previsto dal Regolamento, altri Adulti Scout che lo coadiuvano;
 - c) esprime la partecipazione regionale ai momenti decisionali del livello nazionale e può proporre candidature per il rinnovo degli organismi nazionali, come previsto dal Regolamento nazionale;
 - d) il Segretario regionale ha la rappresentanza legale del Movimento al livello regionale, ne coordina le attività nell'ambito delle competenze regionali ed assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi nazionali; in caso di assenza ed impedimento viene sostituito dal Vice Segretario da lui designato, la cui nomina è effettuata dal Consiglio regionale;
 - e) il Consiglio regionale è costituito dai Magistri delle Comunità e dagli eventuali altri Adulti Scout eletti, collabora con il Segretario e rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento sul territorio.
2. Le regioni, per meglio operare, possono articolarsi in ulteriori strutture (zone, aree diocesane, ecc.) le cui denominazioni, compiti e responsabilità sono definiti dal Consiglio regionale ma che non possono avere rappresentanza ufficiale, né interna né esterna al movimento.

Art. 15

(Competenze del livello nazionale)

1. Sono competenze esclusive del livello nazionale:
 - a) i rapporti con gli enti istituzionali, con la Conferenza Episcopale Italiana e con le rappresentanze sociali, associative e politiche al livello nazionale;
 - b) i rapporti con le associazioni giovanili scout e guide al livello nazionale;
 - c) i rapporti internazionali dello Scouting e del Guidismo ed in particolare con le organizzazioni internazionali dell'I.S.G.F.;
 - d) la definizione del metodo educativo per adulti secondo i principi dello Scouting e del Guidismo;
 - e) la definizione dei programmi e la realizzazione degli eventi di formazione ed animazione, nonché la realizzazione degli eventi di formazione ricorrente e al ruolo;
 - f) l'ideazione, la progettazione, la realizzazione e la verifica di iniziative, progetti, imprese ed eventi nazionali;
 - g) le politiche generali per le pubbliche relazioni, la comunicazione e la stampa del Movimento;
 - h) la raccolta del censimento annuale dei soci e delle Comunità, con le modalità previste dal Regolamento.
2. La realizzazione di quanto previsto al comma 1 o di attività connesse a specifiche competenze può essere delegata al livello regionale secondo modalità, forme e limiti specificati nel Regolamento.
3. Il M.A.S.C.I. nazionale svolge attività di monitoraggio dell'attività dei diversi livelli associativi, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 41 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16

(Organismi del livello nazionale)

1. Al fine di realizzare i compiti di cui all'articolo 15, gli organismi operanti al livello nazionale sono:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Consiglio nazionale;
 - d) il Segretario nazionale;
 - e) il Comitato esecutivo nazionale;
 - f) l'Organo di controllo;
 - g) l'Assistente ecclesiastico nazionale.

Art. 17

(Assemblea nazionale)

1. L'Assemblea nazionale, cui può assistere ogni socio, è formata dai delegati degli Adulti scout, dai componenti del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo nazionale e dagli Assistenti ecclesiastici regionali.
2. L'Assemblea:
 - a) approva lo Statuto ed il Patto comunitario;
 - b) discute e approva l'Indirizzo programmatico pluriennale, nel rispetto del Patto comunitario e dello Statuto;
 - c) discute ed approva specifici documenti di interesse generale per il Movimento;
 - d) sulla base delle candidature proposte con le modalità previste dal Regolamento, elegge con distinte votazioni il Presidente nazionale, dieci componenti del Consiglio nazionale, il Segretario nazionale e l'organo di controllo.
2. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente nazionale, in via ordinaria, ogni tre anni; può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio nazionale o di almeno un terzo delle Comunità censite.
3. Le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario potranno essere approvate sia nel corso di un'Assemblea nazionale ordinaria sia in un'Assemblea nazionale straordinaria.
4. L'Assemblea nazionale è validamente costituita con la presenza di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni.
6. Il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea nazionale.
7. L'Assemblea nazionale è presieduta da un Presidente eletto tra i partecipanti.

Art. 18

(Presidente nazionale)

1. Il Presidente nazionale è il garante del rispetto dello Statuto a tutti i livelli: garantisce e rappresenta l'unità del Movimento, ha la rappresentanza legale del M.A.S.C.I. a tutti gli effetti, si può pronunciare pubblicamente a nome del Movimento, in caso di necessità ed urgenza, su problemi di particolare rilevanza; è l'autorità deputata a dirimere le controversie che dovessero nascere all'interno del Movimento; convoca l'Assemblea nazionale e convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
2. Su richiesta del Consiglio nazionale o di una Regione dirime controversie e diversità di interpretazione relative allo Statuto e per questo compito si avvale dell'assistenza di due Adulti scout nominati dal Consiglio nazionale.
3. Nel corso dell'Assemblea nazionale svolge la relazione sullo stato generale del Movimento ed in particolare sull'attuazione dell'indirizzo programmatico pluriennale.
4. Partecipa senza diritto di voto ai lavori del Comitato esecutivo, ove rappresenta anche il Consiglio nazionale e ne tutela le decisioni. Solo per giustificati motivi può sospendere gli atti del Comitato esecutivo e rinviarli all'esame del Consiglio nazionale.

5. Interviene qualora iniziative a carattere regionale ed interregionale risultino in contrasto con le norme dello Statuto o del Patto comunitario o con l'indirizzo programmatico pluriennale.
6. Ratifica le Carte di comunità verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.
7. Il Vice Presidente nazionale, su proposta del Presidente, viene nominato dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti eletti, nella prima riunione dopo l'Assemblea nazionale. In caso di assenza ed impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente che, in caso di decadenza del Presidente, è anche chiamato a guidare il movimento fino alla scadenza prevista.

Art. 19

(Segretario nazionale)

1. Il Segretario nazionale convoca e presiede il Comitato esecutivo, del quale sceglie fino a sei componenti secondo le norme previste dal presente Statuto. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo ed assicura il collegamento tra gli organi centrali del Movimento e quelli periferici. Stimola e coordina, altresì, le attività di tutti i componenti del Comitato esecutivo.
2. Il Vice Segretario nazionale, su proposta del Segretario, viene nominato dal Consiglio nazionale tra i componenti dell'esecutivo che non hanno cariche specifiche, nella prima riunione dopo l'Assemblea nazionale. In caso di assenza ed impedimento il Segretario viene sostituito dal Vice Segretario che è anche chiamato a guidare il Comitato esecutivo, fino alla scadenza prevista, in caso di decadenza del Segretario.

Art. 20

(Assistenti ecclesiastici)

1. L'Assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio nazionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo.
2. L'Assistente ecclesiastico regionale, nominato dalla competente Autorità ecclesiastica su una terna di nomi eletti dal Consiglio regionale, collabora con gli organi direttivi del Movimento partecipando alla vita degli stessi a livello regionale.
3. L'Assistente ecclesiastico di comunità è scelto dalla stessa comunità tra i presbiteri, i diaconi, le religiose o i religiosi che siano in essa iscritti.

Art.21

(Consiglio nazionale)

1. Il Consiglio nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:
 - a) il Presidente nazionale;
 - b) il Segretario nazionale;
 - c) dieci Consiglieri nazionali eletti dall'Assemblea nazionale;
 - d) i Segretari regionali ed i Commissari regionali eventualmente designati.
2. Partecipano altresì al Consiglio nazionale con diritto di intervento:
 - a) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
 - b) l'Adulto scout del M.A.S.C.I. che sia membro del Comitato mondiale dell'I.S.G.F.;
 - c) il Segretario internazionale;
 - d) l'Amministratore;
 - e) il Responsabile della comunicazione;
 - f) l'Organo di controllo;
 - g) possono essere invitati a parteciparvi gli altri componenti del Comitato esecutivo o i responsabili di eventuali incarichi nazionali.

3. Ogni Consigliere nazionale esprime il proprio parere secondo le convinzioni maturate senza vincolo di mandato.
4. Il Consiglio nazionale si riunisce di norma almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente nazionale, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, inclusi i voti di astensione. Il Consiglio nazionale può svolgersi anche via web.
5. Salvo quant'altro previsto dallo Statuto, il Consiglio nazionale:
- a) provvede, sulla base dell'Indirizzo programmatico pluriennale, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative da sviluppare in campo nazionale; ne affida al Comitato esecutivo la realizzazione e ne controlla periodicamente lo stato di attuazione;
 - b) approva il piano di comunicazione predisposto dal Responsabile della comunicazione insieme al Comitato esecutivo e ne controlla periodicamente l'attuazione;
 - b) segue la vita delle Regioni anche con riferimento all'indirizzo programmatico pluriennale ed al programma nazionale;
 - c) decide l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale e fornisce specifiche indicazioni al Comitato esecutivo circa l'organizzazione della stessa;
 - d) elabora indirizzi per il comitato esecutivo circa l'impostazione delle attività di carattere nazionale;
 - e) approva le norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto;
 - f) elegge una terna di nomi da sottoporre alla Conferenza Episcopale Italiana per la nomina dell'Assistente ecclesiastico nazionale;
 - g) decide, in via ordinaria, sulle questioni di importanza nazionale che incidono sulla vita del Movimento e si pronuncia, anche pubblicamente, su aspetti di particolare rilevanza in campo civile, politico ed ecclesiale;
 - h) approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - i) determina, almeno tre mesi prima della fine dell'anno, l'entità della quota associativa dovuta dai soci per l'anno successivo;
 - l) provvede alla promozione, regolamentazione e controllo delle imprese del M.A.S.C.I. e delle società, associazioni, fondazioni emanazione del M.A.S.C.I. e nomina i responsabili delle imprese nazionali, di cui ascolta la relazione una volta all'anno;
 - m) approva la nomina di un massimo di sei componenti del Comitato esecutivo designati dal Segretario nazionale;
 - n) conferisce, su designazione congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, l'incarico all'Amministratore, al Segretario internazionale, al Responsabile della comunicazione, scelti tra persone di indiscussa competenza e professionalità, che prendono parte ai lavori del Consiglio nazionale e sono membri effettivi del Comitato esecutivo con i compiti specifici loro attribuiti;
 - o) ratifica, su designazione del Presidente nazionale, la nomina del Vice Presidente nazionale scelto tra i Consiglieri nazionali eletti e, su designazione del Segretario nazionale, del Vice Segretario nazionale scelto tra i componenti del Comitato esecutivo;
 - p) nomina due Adulti scout che hanno il compito di assistere il Presidente nazionale nel dirimere controversie e diversità di interpretazione dello Statuto;
 - q) nomina i Commissari regionali per i compiti previsti all'articolo 33, comma 3, del presente Statuto;
 - r) propone le candidature del M.A.S.C.I. agli organismi internazionali;
 - s) ratifica i Regolamenti regionali verificandone la rispondenza allo Statuto e al Patto comunitario.
6. L'organizzazione e le modalità di lavoro del Consiglio nazionale sono regolate da apposite norme del Regolamento.

Art. 22

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo nazionale è costituito dai seguenti membri di pieno diritto:
- a) il Segretario nazionale che lo convoca e lo presiede;
 - b) l'Assistente ecclesiastico nazionale;
 - c) fino a sei componenti, scelti dal Segretario nazionale tra gli Adulti Scout soci del movimento e approvati dal Consiglio Nazionale;

- d) l'Amministratore, il Segretario internazionale, il Responsabile della comunicazione.
2. I responsabili di eventuali particolari incarichi definiti dal Consiglio Nazionale in riferimento al programma nazionale pluriennale, nel numero massimo di due, partecipano al Comitato esecutivo per la durata dell'incarico.
3. Il Presidente nazionale partecipa con diritto di intervento a tutte le sedute del Comitato esecutivo.
4. Il Comitato esecutivo assegna ad ogni suo membro incarichi specifici secondo le esigenze e i programmi del Movimento.
5. Salvo quanto altro previsto dallo Statuto, il Comitato esecutivo:
- a) dà costante impulso alla vita del Movimento, attuando il programma nazionale secondo le indicazioni del Consiglio nazionale;
 - b) raccoglie le esperienze significative di servizio, educazione permanente e catechesi per adulti realizzate dalle Comunità e le diffonde a tutto il Movimento, d'intesa con i Segretari regionali;
 - c) esamina ed approva gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi predisposti dall'Amministratore, prima che vengano sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
 - d) esamina ed approva il "rapporto sulle relazioni internazionali e la mondialità" predisposto dal Segretario internazionale, prima che venga sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale;
 - e) esamina ed approva il piano della comunicazione, prima che venga sottoposto all'approvazione del Consiglio nazionale;
 - f) registra le Comunità, i Magister, i Segretari regionali;
 - g) raccoglie e valorizza le esperienze dell'attività più significative delle Comunità delle diverse regioni;
 - h) provvede al censimento annuale dei soci e delle Comunità del M.A.S.C.I.;
 - i) cura, d'intesa con i Segretari regionali, lo sviluppo del Movimento.
6. Il Comitato esecutivo opera in modo collegiale. Le sue riunioni sono valide con la presenza del Segretario nazionale e del Presidente nazionale o di chi ne fa le veci e di almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato esecutivo vengono assunte con la maggioranza della metà più uno dei partecipanti, considerandosi voti espressi anche le astensioni. In caso di parità, il voto del Segretario nazionale è determinante.
7. Il Comitato esecutivo relaziona periodicamente al Consiglio, e se richiesto alla prima riunione programmata, sull'attività svolta o in merito a particolari progetti deliberati dal Consiglio nazionale.

Art. 23

(Amministratore)

1. I compiti assegnati all'Amministratore sono:
- a) la gestione economico-finanziaria in conformità dei deliberati del Consiglio nazionale;
 - b) la predisposizione ogni anno degli schemi dei bilanci preventivo e consuntivo sottoponendoli alla preventiva approvazione del Comitato esecutivo e successivamente del Consiglio nazionale;
 - c) il compiere tutte le operazioni occorrenti all'espletamento del suo incarico, comprese l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e postali con cui operare.
2. L'Amministratore è dispensato dal prestare cauzione.
3. Su sua proposta, il Consiglio nazionale nomina tra i soci un Tesoriere.

Art. 24

(Bilanci)

1. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il M.A.S.C.I. adotta a ciascun livello territoriale un rendiconto o un bilancio nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore;
3. Il M.A.S.C.I. adotta altresì un bilancio sociale, ad ogni livello, al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Art.25

(Organo di controllo e organo di revisione)

1. L'Assemblea provvede alla scelta della tipologia dell'Organo di controllo e ne nomina i componenti, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 26

(I Rapporti di lavoro)

1. Il M.A.S.C.I., a ciascun livello, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che cessano di essere considerati volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati per il livello interessato.

2. È assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 27

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

1. Il M.A.S.C.I., nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Il M.A.S.C.I. assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

6. Il M.A.S.C.I. iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 28

(Rapporti internazionali)

1. Il M.A.S.C.I. partecipa attivamente alla vita ed allo sviluppo dell'I.S.G.F.
2. Il Presidente nazionale ed il Segretario internazionale, salvo gravi impedimenti, sono membri della delegazione italiana nelle diverse istanze dell'I.S.G.F.
3. Il Segretario internazionale, secondo quanto previsto dalle norme dell'I.S.G.F., garantisce il collegamento costante ed operativo con i diversi livelli dell'I.S.G.F. e promuove le iniziative dell'I.S.G.F. nell'ambito del Movimento.

Art. 29

(Educazione alla mondialità e alla pace)

1. Il M.A.S.C.I. è impegnato a sviluppare l'educazione alla mondialità ed a promuovere lo scoutismo ed il guidismo nel mondo.
2. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere, secondo le indicazioni di Baden-Powell, l'educazione alla pace ed a fare del Movimento e di tutta l'I.S.G.F. un grande Movimento mondiale per la pace e la comprensione tra i popoli.
3. Il M.A.S.C.I. è impegnato a promuovere e sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo.
4. Il M.A.S.C.I. è aperto all'accoglienza ed al dialogo, e attraverso le sue strutture e le Comunità è attento ad interloquire con le persone di origine straniera e le comunità di migranti presenti nel territorio.
5. Il M.A.S.C.I. ad ogni livello condivide, partecipa, promuove, realizza con tutti gli uomini di buona volontà, individualmente o comunque organizzati, progetti ed iniziative per la pace.

Art. 30

(Iniziative promosse dal M.A.S.C.I.)

1. Per l'attuazione di proprie iniziative o per altre finalità specifiche il M.A.S.C.I. può dar vita a società, associazioni e fondazioni secondo le norme del Codice del Terzo Settore. Le modalità di relazione con il Movimento di tali enti sono definite nel Regolamento.
2. Le regioni e le Comunità partecipano, secondo programmi concordati in sede di Consiglio nazionale, alla realizzazione delle iniziative od imprese a carattere nazionale.

Art. 31

(Rapporti con le altre associazioni)

1. Nello spirito della Costituzione dell'I.S.G.F. il Movimento assicura il collegamento con la F.I.S., l'AGESCI e con tutte le realtà che si rifanno ai principi ed al metodo scout. Il Comitato Esecutivo cura l'attuazione del collegamento secondo gli indirizzi del Consiglio nazionale.
2. Il Movimento assicura il collegamento con tutte le realtà associative cattoliche, di altre confessioni e laiche che si ispirano agli stessi principi educativi e di solidarietà, cooperazione e democrazia; in tal senso può partecipare a quelle esperienze come Consulte e Forum che rappresentano luoghi di incontro dell'associazionismo.

Art. 32

(Incarichi associativi elettivi)

1. Tutti gli incarichi associativi elettivi hanno durata di tre anni, rinnovabili per un solo triennio successivo.
2. Tutti gli incarichi associativi sono svolti in modo volontario e gratuito.

Art. 33

(Il presente Statuto e il Regolamento)

1. Lo Statuto è identico per ogni livello associativo e conforme alle prescrizioni nazionali. Non può esistere altro documento a rappresentare la realtà del M.A.S.C.I..
2. Gli Adulti Scout, qualunque ruolo ricoprano, le Comunità e le Regioni che non rispettino lo Statuto o il Patto comunitario, si pongono a tutti gli effetti fuori dal Movimento.
3. In caso di inadempienza dello Statuto da parte di una Regione, il Presidente nazionale rivolge un richiamo agli organi regionali; in caso di permanenza dell'inadempienza il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente nazionale, dichiara decaduto il Segretario regionale ed il Consiglio regionale e nomina un Commissario regionale con l'incarico di ristabilire una situazione di conformità allo Statuto e di convocare entro sei mesi l'Assemblea regionale per rieleggere gli organismi regionali ordinari.
4. Modifiche allo Statuto:
 - a) lo Statuto ed il Patto comunitario possono essere modificati con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai votanti, intendendosi per voti espressi anche le astensioni;
 - b) le modifiche allo Statuto e al Patto comunitario sono proposte dagli organi collegiali delle Comunità e delle Regioni, dal Consiglio nazionale e dal Comitato esecutivo nazionale secondo le procedure previste dal Regolamento. Successivamente il Consiglio nazionale opera per giungere, in accordo con i proponenti, ad un testo unificato o a poche alternative;
 - c) le proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale devono essere rese note al Movimento, a cura del Presidente nazionale, almeno 90 giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale.
5. Regolamento:
 - a) le norme di applicazione dello Statuto sono contenute nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale;
 - b) il Regolamento contiene altresì, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le norme necessarie per disciplinare la vita ordinaria del Movimento, a tutti i livelli;
 - c) le norme regolamentari sono approvate e modificate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai partecipanti al Consiglio nazionale, intendendosi per voti espressi anche le astensioni.
6. Le proposte di modifica del Regolamento vengono rese note al Consiglio nazionale, a cura del Presidente nazionale, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.

Art. 34

(Incompatibilità e requisiti morali)

1. Il M.A.S.C.I. riconosce il valore della politica intesa come servizio, ed incoraggia, nel rispetto assoluto delle opzioni personali, l'impegno politico diretto dei soci.
2. A salvaguardia dell'autonomia del Movimento, gli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Segretario regionale sono incompatibili con candidature ad elezioni regionali, nazionali ed europee.
3. La candidatura opera come causa di sospensione dall'incarico, l'elezione come causa di decadenza. Ove il candidato o eletto sia il Presidente nazionale o il Segretario nazionale, verrà sostituito rispettivamente dal Vice Presidente nazionale o dal Vice Segretario nazionale fino alla scadenza dell'incarico; se si tratta del Segretario regionale, questi viene temporaneamente sostituito, al momento della candidatura, dal Vice Segretario regionale il quale, in caso di avvenuta elezione, convoca entro trenta giorni l'Assemblea regionale per la nomina di un nuovo Segretario regionale.
4. Un Adulto scout può ricoprire nello stesso momento uno solo degli incarichi elettivi previsti dallo Statuto. Il ruolo di membro del Consiglio nazionale è incompatibile, salvo che per il Segretario nazionale, con quello di componente del Comitato esecutivo.
5. I componenti eletti ad ogni livello non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 35

(La sede)

1. Il livello nazionale del Movimento ha sede in Roma.
2. Ogni altro livello del movimento sceglie la propria sede.

Art. 36

(Destinazione dei beni in caso di scioglimento)

1. In caso di scioglimento del M.A.S.C.I., per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di scioglimento o alla Fondazione Italia Sociale.
2. In caso di scioglimento di una Comunità iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i beni esistenti, al netto delle passività, sono devoluti alla regione di appartenenza, se iscritta al predetto Registro, ovvero al M.A.S.C.I. nazionale, salvo diversa volontà espressa.
3. In caso di scioglimento di una Regione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al M.A.S.C.I. nazionale.

Art. 37

(Iscrizione al registro del TS)

1. Nel caso in cui una Comunità non possenga i requisiti per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale ente appartenente alla rete del M.A.S.C.I. o non intenda costituirsi come ente del Terzo Settore, essa non può aggiungere l'acronimo APS, mantenendo la denominazione di Comunità e restando titolare, così come i soci ad essa appartenenti, di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto.
2. Nel caso in cui una Regione non possenga i requisiti per iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale ente appartenente alla rete del M.A.S.C.I., essa non può aggiungere l'acronimo APS e opera come articolazione funzionale del livello nazionale, mantenendo la denominazione di Regione e restando titolare di tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Statuto.

Art. 38

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore con la sua pubblicazione sulla rivista associativa.